

Il vocabolario della bioetica. Il biodiritto

Franco M. Zambotto¹

Quando si parla di bioetica si usa spesso la parola biodiritto. Cosa troviamo scavando in questa parola? Qual è il suo oggetto di studio?

Troviamo molte ramificazioni nelle radici del biodiritto ossia tutte le dimensioni giuridiche che si concretizzano in una precisa gerarchia di ordinamenti: internazionali, nazionali, subnazionali. In poche parole il bio-diritto si occupa della dimensione giuridica (*ipsa res iusta*) delle scienze della vita sia del regno vegetale sia del regno animale per arrivare all'aggregazione sovra-specie che è l'ecologia dei bio-sistemi.

Oggi la globalizzazione ha fatto nascere una nuova forma di biodiritto: il biodiritto comparato. Molte delle questioni più delicate attinenti la vita umana e le sue vicende etiche nascono in un punto del pianeta e si diffondono rapidamente in altri luoghi sensibili e culturalmente preparati ad accoglierle e a discuterle fino a farle proprie. Le vicende del biodiritto nella Unione Euro-

pea ne sono un esempio.

Il biodiritto comparato per sua natura non ha una evoluzione lineare, ma procede per scarti improvvisi, per accelerazioni e decelerazioni in relazione ai contesti socio-culturali nei quali si attua.

Gli argomenti caldi del biodiritto comparato sono: il consenso agli atti medici, la definizione giuridica di morte, l'impatto giuridico della biologia molecolare genomica, la definizione di embrione, la contracccezione di emergenza, la rivisitazione dell'aborto, l'aborto post-nascita, la genitorialità omosessuale, l'utero in affitto, la compravendita illegale di organi, la donazione e la compravendita di gameti a scopo riproduttivo, la procreazione medicalmente assistita, la protezione socio-sanitaria della dignità umana, la disciplina del fine-vita, la questione della eutanasia vera e della eutanasia strisciante, la sospensione di sistemi "vitali" di sostegno meccanico delle funzioni d'organo, la questione del *soft law* contrapposto al principio *dura lex sed lex*, la tendenza impositiva del biodiritto e la tendenza permissiva, la funzione dei comitati

¹ SC di Pneumologia, Ospedale di Feltre - ULSS 1 Dolomiti, Feltre, francomariazambotto@icloud.com



etici per la pratica clinica, la funzione dei comitati etici per la sperimentazione clinica.

I cambiamenti epocali della scienza bio-medica hanno messo in crisi antiche categorie giuridiche valide per quel dato contesto storico. Anche il diritto, infatti, evolve con la Società e con le scienze mediche. Un esempio per tutti è rappresentato dalla grande accelerazione che hanno subito le neuroscienze, con le rilevanti conseguenze rilevate in ambito di diritto penale circa la volontà delittuosa e i suoi condizionamenti.

Un ulteriore elemento di accelerazione evolutiva, anche distorto, del biodiritto è stato l'abbandono parziale della "filosofia del diritto", romanamente intesa come orizzonte razionale normativo, a favore dei principi del diritto costituzionale anzi dei vari e multiformi diritti costituzionali. È pur vero che anche il diritto costituzionale è fondato su un orizzonte di filosofia del diritto ma, soprattutto nelle aree dove vige la *common law*, il biodiritto è fortemente condizionato dal principio: *quod principi placuit, legis habet vigorem*. Si parla infatti sempre più spesso di legittimità costituzionale delle varie leggi che disciplinano la

materia bioetica.

A ciò si aggiunge l'influenza vincolante dei vari codici deontologici i quali, muovendo per loro stessa natura sul piano deontologico, sono molto condizionati da valori antichi dibattuti nel campo della filosofia del diritto e dai principi ispiratori autoreferenziali delle varie corporazioni sociosanitarie.

Non da ultimo citiamo il gravissimo fenomeno delle sentenze "oltre la trincea" che disciplinano singoli casi in tempi molto antecedenti a una precisa e condivisa normazione della materia *de qua*, lasciando disorientati sia i cittadini sia le varie organizzazioni professionali coinvolte nella casistica. Vedi in epoca non lontana i casi Welby ed Englaro.

Se e in quale misura possano essere utili le categorie del diritto costituzionale per la valutazione anche morale dei temi bioetici risulta evidente riflettendo sulla compatibilità del diritto alla autodeterminazione *versus* il dovere di cura, sulla compatibilità della tutela della vita e della salute della donna *versus* la questione aborto volontario, sulla compatibilità del diritto di uguaglianza *versus* le categorie di pazienti meno avvantag-

giate che si vedono costrette a organizzarsi in associazioni per la tutela dei loro diritti, sulla presenza di interessi e diritti non attuabili a causa dei vincoli di bilancio finanziario. Per ragionare su tutte queste contraddizioni in giurisprudenza si usa la metodologia del bilanciamento, largamente condivisa sia dal legislatore sia dal magistrato. L'immagine della bilancia assunta a logo della giustizia rende chiara la comprensione di questa idea.

Anche i classici quattro principi della bioetica vengono oggi letti, in Europa, in chiave costituzionale: beneficenza, non maleficenza, autonomia, giustizia. Tuttavia, se è abbastanza facile prendere decisioni ed emettere giudizi sul piano della ragionevolezza dialettica, in condizioni ideali come quelle di una aula di tribunale, è ben più difficile fare altrettanto in condizioni operative cliniche complesse, condizionate dai tempi stretti di decisione, supercondizionate da interessi multipli più o meno concordanti, colorate da tonalità emotive intense. Si tratta, in concreto, di combinare nella data situazione clinica reale le esigenze del diritto in genere con le esigenze dei diritti individuali fondamentali.

In definitiva, la lettura e la relativa interpretazione degli scritti giuridici, che un tempo si articolava in interpretazione letterale, logica, sistematica, storica, vedono oggi aggiungersi l'interpretazione comparativa.

In conclusione, abbiamo cercato di dimostrare come la natura globalizzante dei temi bioetici si trascini un corteo di materie e di mezzi interpretativi che sfidano ed entrano prepotentemente nel giudizio clinico singolare, alla cui realizzazione concorrono i medici e i ricercatori di ogni ramo dello scibile biomedico. Soprattutto in questi tempi di giuridicizzazione della prassi medica, è quanto mai necessario far

appello ai mezzi forniti dalla storia della filosofia morale classica per poter argomentare, in modo credibile e pubblicamente sostenibile, sui temi caldi e sulle sfide, sempre più numerose e complicate, che si profilano all'orizzonte.

Il grande pericolo della giuridicizzazione della bio-medicina è rappresentato dalla tentazione per i *professional* di barricarsi all'interno del biodiritto e di rinunciare all'esercizio delle facoltà morali già incardinate nel giuramento di Ippocrate laddove si parla di "secondo il mio potere e il mio giudizio".

Bibliografia di approfondimento

- CASONATO C. *Introduzione al biodiritto*. Torino: G. Giappichelli Editore 2012.
- www.biodiritto.org